N. 1351/2013 R.R.C.C.

TRIBUNALE DI UDINE Cron 4487

Sezione Civile

ORDINANZA

Il Tribunale di Udine, Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Marina Iob - Presidente

dott. M. Antonietta Chiriacò - Giudice rel.

dott. Gianpaolo Fabbro - Giudice

- visto il reclamo ex art. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. att. c.c., proposto 30.5.2013 da T V contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Udine – Territorio, avverso la riserva apposta dal Conservatore dei pubblici registri immobiliari sulla trascrizione della costituzione in trust di beni immobili eseguita in data 8.5.2013 (R.G. 10255 R.P. 7784 ed R.G. 10256 R.G. e 7785 R.P.) e relativa ad atto pubblico a rogito Notaio Giuseppe Ferretto di Conegliano (TV) del 26.4.2013 (rep. N. 120.494; racc. n. 42.059);

letti gli atti e i documenti di causa,

sentito il Giudice rel. ed il P.M.;

sentite le parti comparse davanti al G.D.;

OSSERVA

Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato al Conservatore in data 5.6.2013, nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità

(8.5.2013) previsto dall'art. 113 ter disp. att.c.c.

Nel merito, il Tribunale ritiene di condividere pienamente quanto sostenuto, sulla questione della trascrizione di atti di costituzione in trust di beni immobili, dal G.E. del Tribunale di Reggio Emilia, al cui articolato provvedimento, che appare esaustivo sotto tutti i profili sollevati dal reclamante, si fa rinvio (v. ordinanza dd. 26.3.2013 emessa nel proc. n. 73/20123 R. Esecuzioni - depositata sub. doc. 3 del fascicolo della reclamata).

Rileva in particolare che:

- ai sensi dell'art. 2659 c.c. la nota di trascrizione deve indicare le generalità delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni alle quali si riferisce l'atto;
- la Suprema Corte tende ad una interpretazione estensiva di tale norma, ritenendo che la trascrizione possa eseguirsi anche a favore di enti non riconosciuti, cioè sprovvisti della personalità giuridica, ma richiede comunque che siano dotati di "*soggettività giuridica*" vale a dire costituiscano "*soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati (o soci nel caso di società di persone)*" (Cass. Civ. 8239/2000);
- nel caso del trust, tale soggettività difetta totalmente, atteso che il trust non è nè un ente autonomo nè un soggetto giuridico bensì un rapporto tra soggetti: l'art. 2 della Convenzione dell'Ajia

dell' 1.7.1985 (ratificata dalla L. n. 364 del 1989) stabilisce infatti che "*Ai fini della presente convenzione, per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivo o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato*"; inoltre la stessa disposizione prevede espressamente che "*i beni in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee*" (art. 2 comma II lett. b).

Appare dunque evidente che con il trust si costituisce un mero vincolo di destinazione dei beni che vi sono conferiti, che tuttavia restano intestati a un soggetto (al trustee o a soggetto per conto del trustee), posto che il fondo in trust non è un soggetto di diritti.

Questa impostazione trova riscontro, oltre che nella prevalente giurisprudenza di merito (richiamata nella citata ordinanza sub. doc. 3 fascicolo reclamata), anche nella giurisprudenza di legittimità che, in una recente pronuncia, ha respinto con fermezza la tesi secondo cui la separazione patrimoniale derivante dal conferimento nel trust determinerebbe la creazione di due soggetti giuridici distinti (il trust ed il trustee) rilevando che "*il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento*" sicché "*nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto*" (Cass. Civ. 28363/2011).

La giurisprudenza ha ritenuto del resto privi di autonoma soggettività giuridica anche i fondi comuni di investimento (nella specie fondi immobiliari chiusi), con la conseguenza che, nel caso di acquisto nell'interesse

del fondo, l'immobile va intestato alla società promotrice o di gestione (Cass. Civ. 16605/2010).

Non appare pertinente il richiamo, effettuato dal reclamante, al condominio, che invece è "*un ente di gestione privo di personalità giuridica ma fornito di soggettività distinta da quella dei singoli condomini*" (Cass. Civ. 20483/2004; 177/2012).

Parimenti non pertinente appare il richiamo alla normativa fiscale che attribuisce al trust la qualità di soggetto passivo di imposta (art. 73 comma I lett. b) c) e d) T.U.I.R.): la disciplina tributaria non ha infatti incidenza sugli aspetti civilistici dell'istituto e nemmeno i criteri ermeneutici dei negozi sono coincidenti (Cass. Civ. 23584/2012; 20443/2011; 1405/2013).

Peraltro, con Circolare n. 61/E del 27.12.2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come "*nei casi in cui il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente ...e non si verifica, quindi il reale spossessamento di quest'ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti. In altri termini, in tali casi il trust viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust. Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza*".

Nella Circolare in oggetto, vengono anche individuate, a scopo esemplificativo, alcune tipologie di trust da ritenersi inesistenti in quanto interposte, come nel caso in cui il potere gestionale del Trustee risulti

in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente o in cui il disponente possa far cessare liberamente in ogni momento il trust, ipotesi queste che sicuramente ricorrono nel caso in esame, in cui i ruoli di Disponente e di Trustee sono attribuiti alla medesima persona, T V i cui poteri "*coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario* (art. 26) e a cui oltretutto è stato espressamente attribuito anche il potere di porre termine anticipatamente al trust (art. 12 atto costitutivo sub. doc. 2 reclamante), di modificare l'atto costitutivo senza il parere favorevole del Guardiano (con esclusione delle disposizioni relative alla nomina, alla attribuzione o modificazione dei diritti dei Beneficiari, ma con possibilità, riservata esclusivamente al T , di aggiungere ulteriori beneficiari - art. 21 e 24), di decidere se accumulare o distribuire (in taluni casi anche a proprio favore) il reddito del trust (v. art. 45 e 46), senza che nessuno, né il Guardiano né il Beneficiario, possa revocare la sua nomina fino a quando il T sia in vita (art. 32 atto costitutivo trust) e con potere invece per il Trustee - "*fintantoché sia il signor T V* - di revocare il guardiano e nominarne uno nuovo (art. 41); tutte le clausole dell'atto costitutivo sono scritte in maniera "doppia" nel senso che, da un lato, vengono stabilite delle regole e dei limiti ai poteri di gestione del trustee e, dall'altro, si stabilisce che tali regole non si applicano sinché la funzione di trustee sarà ricoperta dal T

per ogni regola enunciata nell'atto, si ammette quindi l'eccezione nel caso in cui Trustee sia il T , fermo restando che tale nomina è "blindata", in quanto non può essere revocata né dal Guardiano né dai Beneficiari.

Va detto per inciso che tali elementi, trasposti dal campo finanziario a quello civile, finiscono, valutati alla luce delle altre clausole negoziali, per diventare indici della mancanza, nel trust, di uno scopo ulteriore e diverso rispetto alla mera *segregazione patrimoniale* (che dovrebbe invece rimanere uno strumento per il perseguimento di uno scopo ulteriore), e dunque della insussistenza del requisito del perseguimento di interessi meritevoli di tutela, che rappresenta il limite alla libertà negoziale dei privati ex art. 1322 c.c. (v. Tribunale Udine decreto del 29.4.2013 - dep. 8.5.2013 n. 1024/2012 R.R.C.C).

Pertanto, nel caso in esame - che pacificamente si configura come trust auto - dichiarato c.d. interno (in quanto privo di collegamenti con il diritto straniero diversi dalla scelta negoziale sulla legge applicabile) - anche dal punto di vista fiscale, il soggetto di riferimento non può che essere, per quanto innanzi evidenziato, il Trustee.

La pronuncia della Corte Costituzione (sentenza n. 318/2009) richiamata dalla reclamante a sostegno delle propria tesi (v. Nota a sentenza Notaio Stefani sub. doc. A) non è pertinente, perché riguarda una questione interpretativa completamente diversa, relativa alla tassatività o meno dell'elenco degli atti da trascrivere, questione risolta dalla Corte con l'affermazione che, sulla base del dettato testuale dell'art. 2645 c.c. "*risulta superato il principio del carattere tassativo degli atti da trascrivere*", in quanto tale norma "*non contiene alcun elenco, ma adotta una formulazione aperta, riferendosi ad "ogni altro atto o provvedimento" destinato a produrre gli effetti indicati*".

Nella fattispecie in esame, non sussiste invece controversia sulla

trascrivibilità dell'atto istitutivo del vincolo - che il Conservatore non contesta in alcun modo, riconoscendo anzi espressamente la trascrivibilità dell'atto istitutivo di Trust ai sensi degli artt. 2643 n. 1 e 2645 c.c. (v. memoria di controdeduzioni depositata dalla reclamata il 3.9.2013) - bensì sulle modalità della trascrizione, avendo il Conservatore contestato la conformità all'atto della nota di trascrizione presentata dal reclamante "*in quanto contiene i dati identificativi del soggetto a favore (sig. T V) e ... viene redatta a favore di Trust M* ", modalità questa che, per quanto innanzi detto, appare in contrasto con l'art. 2659 c.c. e alla necessità che vi sia corrispondenza tra l'atto e la nota.

In conclusione, in merito alla questione controversa circa le modalità da adottare nella trascrizione di atto costitutivo di vincolo di trust su beni immobili, il Collegio osserva che – come correttamente rilevato dal Tribunale di Reggio Emilia nella ordinanza richiamata - i profili di analogia del trust auto - dichiarato con il fondo patrimoniale fanno ritenere applicabili, ai fini della trascrizione, le modalità prescritte dall'art. 2647 c.c. cioè "*mediante una trascrizione "contro il" e "a favore del" (o anche solo "contro il" come ammesso dalla prassi di numerose Conservatorie) disponente - trustee, risultando così inequivocabilmente – nel quadro A (eventualmente integrato e specificato nel quadro D) della nota - la costituzione del vincolo*", modalità che appaiono idonee a salvaguardare l'esigenza del reclamante di rivelare l'esistenza del trust, senza per questo derogare ai principi di trasparenza che informano il sistema della trascrizioni e le disposizioni generali a tutela dei creditori, dei terzi in buona fede e degli incapaci richiamati anche dall'art. 15 della Convenzione

dell'Aja dell'1.7.1985.

Appare pertanto pienamente condivisibile la tesi sostenuta dalla odierna reclamata – tesi che corrisponde peraltro ad una prassi notarile (v. Studio Consiglio Nazionale del Notariato – sub. doc. 6 reclamata ed Trattato Battistella – Trommacco sub. doc. 5), senza che possano avere rilievo in senso contrario le problematiche di natura "pratica" segnalate dal reclamante, che in tal senso produce dottrina e una pronuncia della giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino 10.2.2011) secondo la quale la trascrizione a favore del Trust risolverebbe a monte il caso in cui, cessato o revocato il Trustee, questi dovesse omettere di intervenire all'atto con il quale il soggetto titolare del relativo potere nomina un nuovo Trustee; tali problematiche attengono alla patologia del rapporto e si collocano perciò su un piano completamente diverso rispetto a quello della individuazione dei principi regolatori; non è possibile infatti ricostruire la disciplina ordinaria partendo da un accidente o una qualunque anomalia che possa intervenire nel corso del rapporto.

Le problematiche di natura "pratica" segnalate dal reclamante appaiono infatti risolvibili, come tutti i casi di inadempimento contrattuale, sia in via preventiva (attraverso clausole che vincolino in maniera più o meno pregnante il Trustee uscente ad intervenire all'atto di nomina – v. art. 34 dell'atto costitutivo sub. doc. 2), sia a posteriori, ricorrendo alla tutela giurisdizionale: non appare invece ammissibile - ed anzi è contrario alla stessa Convenzione dell'Aja (art. 12) - che, al fine di armonizzare l'istituto del trust con il nostro sistema di diritto, si debbano introdurre deroghe ai principi che regolano la materia delle trascrizioni o riconosce-

re "soggettività giuridica" a quello che invece si configura, anche in base alla citata Convenzione, un rapporto giuridico e un vincolo di destinazione su beni.

L'interprete dovrà pertanto ricercare soluzioni che, come quella indicata dal Conservatore, non siano in conflitto con i principi generali dell'ordinamento interno, cui dovrà adattarsi il trust, e non viceversa, dovendo sottolinearsi che il trust costituisce uno strumento negoziale non obbligatorio, la cui scelta è rimessa alla autonomia dei privati, che potranno decidere di farvi ricorso (accettando così i rischi connessi all'utilizzo di tale strumento) nei casi in cui lo ritengano necessario e idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento, che non siano non diversamente perseguibili.

Per tali motivi il reclamo va rigettato, senza nulla disporre in punto spese in ragione della natura di volontaria giurisdizione non contenziosa del procedimento che ha ad oggetto "*non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente*" (Cass. Civ. 2095/2011).

P.Q.M.

Visti gli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. att. c.c.

RIGETTA

il reclamo di cui in epigrafe.

Si comunichi alle parti e al P.M.

Così deciso in Udine nella Camera di Consiglio del 17.10.2013

Il Giudice rel. Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 NOV. 2013

IL CANCELLIERE